



Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
Ufficio QPA II:

Prot. N° 90754 *Posiz.* _____

Roma 27/4/2006

Al Regioni e Province Autonome

LORO SEDI

OGGETTO: Comitato Permanente “Legislazione Agricoltura Biologica”, tenutosi a Bruxelles in data 23 marzo 2006 – art. 14 reg (CEE) n. 2092/91.

FederBio
Via Marconi, 71
40122 Bologna

ABC Fratelli Bartolomeo s.s.
Via Roma, 45 –
70025 Grumo Appula (BA)

ANCCP Agenzia Nazionale
Certificazione Componenti e
Prodotti S.r.l.
Via Rombon ,11
20134 Milano

BIOZOO – S.r.l.
Via Chironi, 9
07100 - Sassari

Certiquality – Istituto di
certificazione della qualità
Via Gaetano Giardino 4
20123 Milano

Ecosystem International
Certificazioni s.r.l.
Via Monte San Michele, 49
73100 Lecce (LE)

ICEA – Istituto per la certificazione
Etica e Ambientale
Strada Maggiore, 29
40125 Bologna



Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
Ufficio QPA II

Prot. N. _____ *Posiz.* _____

Roma. _____

ICS – Control System
Insurance S.r.l.
Viale Ombrone, 5
58100 Grosseto

Q.C.&I. – International
Villa Parigini
Località Bascaino
53035 Monteriggioni (SI)

Sidel S.p.a.
via Larga n.34/2
40138 Bologna

Confagricoltura
Corso V. Emanuele, 101
00186 Roma

Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

CIA
via Mariano Fortuny, 20
00196 Roma

COPAGRI
Via Isonzo, 34
00198 Roma

CRA – I.S.N.P.
Via Della Navicella. 2/4
00184 Roma

CRA - I.S.P.A.V.E.
Via C.G. Bertero 22
00156 Roma



Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
Ufficio QPA II

Roma. _____

Prot. N. _____ *Posiz.* _____

CRA – I.V.T.P.A.
Vai Venezian, 26
20133 Milano

CRA I.S.Z.
Via Salaria, 31
00016 Monterotondo (RM)

Con la presente nota si informano gli enti e gli organismi in indirizzo sulle determinazioni più importanti assunte dal Comitato nel corso della riunione in oggetto.

Punto 1

Influenza aviaria: proposta di regolamento riguardante una modifica dell'allegato I B del reg. (CEE) n. 2092/91.

È stata sottoposta all'esame e al voto del Comitato una proposta di regolamento che prevede la modifica dell'all. I parte B del reg. (CEE) n. 2092/91 (all. 1).

La modifica consiste nell'integrazione dell'allegato I, parte B del reg. (CEE) n. 2092/91, con il punto 8.4.7.

Il nuovo punto 8.4.7 prevede la possibilità di tenere il pollame al chiuso qualora determinate restrizioni, anche di ordine veterinario, introdotte sulla base della normativa comunitaria, al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l'accesso del pollame ai parchetti all'aperto.

La proposta di regolamento ha ottenuto parere favorevole da parte della maggioranza qualificata degli Stati membri.

La nuova disposizione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;

Punto 2

Proposta di regolamento riguardante la modifica dell'allegato II del reg. (CEE) n. 2092/91.

È stata sottoposta all'esame e al voto del Comitato una proposta di regolamento che prevede la modifica dell'all. II parte A del reg. (CEE) n. 2092/91.

La modifica consiste nel rendere permanente la possibilità di utilizzare come fertilizzanti i residui urbani fermentati e non.

La proposta di regolamento ha ottenuto parere favorevole da parte della maggioranza qualificata degli Stati membri ed è stata pubblicata come regolamento (CE) n. 592/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 104/13 del 13.04.06 (all.2).



Ministero delle Politiche

Roma. _____

Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
Ufficio QPA II

Prot. N. _____ *Posiz.* _____

Nell'ambito della discussione riguardante la suddetta proposta, diversi stati membri, tra cui l'Italia, hanno fatto presente che, analogamente ai residui urbani fermentati e non, lo stesso limite temporale di autorizzazione all'uso del 31.03.06 riguarda anche la metaldeide. Per tale prodotto, utilizzato come molluschicida, l'Italia aveva già richiesto per iscritto il prolungamento dell'autorizzazione all'uso in quanto, ad oggi, l'unico sostituto della metaldeide è l'ortofosfato di ferro registrato solo per alcune colture quali fragole, cavolo, lattuga e simili. La Commissione nel corso dell'incontro non ha presentato nessuna proposta che prendesse in considerazione le richieste avanzate. Ciò ha indotto l'Italia e altri stati membri (come Francia, Spagna e Portogallo), a chiedere che venisse riportato in verbale che, in mancanza di una proroga per l'uso della metaldeide, i produttori si troveranno a partire dal 31.03.06 nella situazione di non avere efficaci sistemi di lotta contro lumache e limacce sulle colture per le quali l'ortofosfato di ferro non è registrato.

La Commissione ha riferito che valuterà la richiesta e quindi la presentazione di una proposta ad hoc per la metaldeide.

Punto 3

Proposta di regolamento riguardante la modifica dell'allegato VI del reg. (CEE) n. 2092/91.

È stata sottoposta all'esame ed al voto del Comitato una proposta di regolamento che prevede la modifica dell'all. VI del reg. (CEE) n. 2092/91 (all. 3).

La proposta prevede essenzialmente il completamento dell'attuale allegato VI con l'elenco degli ingredienti e degli ausiliari di fabbricazione che possono essere utilizzati, a determinate condizioni, nella preparazione di derrate alimentari di origine animale.

La proposta ha trovato l'opposizione di diverse delegazioni, tra cui l'Italia, soprattutto in relazione alla possibilità di utilizzare i nitriti e i nitrati nella trasformazione dei prodotti carnei. La delegazione Italiana ha fatto presente che tale possibilità influenza negativamente l'immagine dei prodotti biologici nei confronti dei consumatori.

La Commissione, sulla base delle osservazioni sollevate e delle richieste avanzate dagli Stati membri, ha proposto il prolungamento da sei a diciotto mesi del periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento stesso.

Oltre a tale modifica la Commissione ha presentato, congiuntamente alla proposta, una dichiarazione scritta con la quale si impegna a rivedere gli aspetti tecnici rilevanti prima dell'applicazione del regolamento stesso. Gli argomenti da riprendere in considerazione sono in particolare le bevande alcoliche a base di frutta, il talco, la bentonite, il caolino, i nitriti/nitrati, le gelatine prodotte da materia prima organica, il carbonato di sodio, l'acido cloridrico e la purezza degli ausiliari di fabbricazione.

La proposta di regolamento modificata ed accompagnata dalla suddetta dichiarazione ha ottenuto parere favorevole da parte della maggioranza qualificata degli Stati membri e pertanto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.



Ministero delle Politiche

Roma. _____

Agricole e Forestali

Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari
Ufficio QPA II

Prot. N. _____ *Posiz.* _____

Contoterzismo – Modalità di controllo

Con nota n. 91858 del 22.11.05, tenuto conto del parere espresso dal “Comitato Consultivo Agricoltura biologica ed ecocompatibile”, nella seduta del 15 novembre 2005, è stata presentata alla Commissione U.E. richiesta di parere circa eventuale obbligo di notifica da parte di un soggetto che svolge attività di subappalto per conto di un operatore biologico.

La Commissione U.E. ha risposto con nota del 02.02.06.

Con tale nota la Commissione U.E. ha chiarito che le norme sui controlli delle attività subappaltate a terzi è definita dalle disposizioni di cui all'allegato III, parte D del reg. (CEE) n. 2092/91 e che le stesse sono state ulteriormente chiarite con la modifica dell'art. 8 dello stesso regolamento apportate con il reg. (CE) n. 392/2004. La stessa Commissione con la richiamata nota del 02.02.2006 ha precisato che :

“In base a tali norme, soltanto l'operatore che subappalti talune attività a terzi è soggetto all'obbligo di notifica alla competente autorità. L'art. 8 non impone l'obbligo di notifica ai subappaltatori. Tuttavia dal testo del medesimo si desume inequivocabilmente che anche le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo”.

Le Regioni e Province autonome sono invitate a dare istruzioni agli operatori che operano nel territorio di competenza, per l'applicazione della disposizione di cui trattasi, secondo il parere della Commissione.

Tutto gli Enti e gli Organismi in indirizzo vorranno, inoltre, attenersi alle riferite disposizioni, nell'attuare la vigilanza e i controlli di competenza.

Laura La Torre
Direttore Generale